



LEGA PRO

COMUNICATO N. 105/DIV – 28 GENNAIO 2025

105/366

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 24, 25, 26 e 27 GENNAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 24, 25, 26 e 27 Gennaio 2025

5^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	GIANA ERMINIO	0-3
ATALANTA U23	LUMEZZANE	0-1
CALDIERO TERME	TRENTO	2-0
FERALPISALO'	PERGOLETTESE	1-2
L.R. VICENZA	ALCIONE MILANO	4-1
NOVARA	PRO PATRIA	2-1
PADOVA	PRO VERCELLI	1-1
RENATE	VIRTUS VERONA	0-3
TRIESTINA	LECCO	1-1
UNION CLODIENSE	ARZIGNANO V.	1-1

GIRONE B

AREZZO	PONTEREDERA	2-4
CAMPOBASSO	GUBBIO	1-1
CARPI	SPAL	1-0
LUCCHESI	ASCOLI	2-1
MILAN FUTURO	RIMINI	0-0
PERUGIA	PESCARA	0-0
PINETO	TORRES	0-0
SESTRI LEVANTE	LEGNAGO SALUS	1-1
TERNANA	VIS PESARO	2-1
VIRTUS ENTELLA	PIANESE	2-0

GIRONE C

CASERTANA	ACR MESSINA	1-1
CATANIA	GIUGLIANO	3-1
CROTONE	AZ PICERNO	0-0
FOGGIA	BENEVENTO	2-2
JUVENTUS NEXT GEN	TRAPANI	2-0
LATINA	AVELLINO	0-3
MONOPOLI	CAVESE	3-1
POTENZA	AUDACE CERIGNOLA	1-2
TEAM ALTAMURA	TARANTO	5-1
TURRIS	SORRENTO	0-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DEL 24, 25, 26 e 27 GENNAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesse che in occasione delle gare della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, AVELLINO, CARPI, CATANIA, FOGGIA, LATINA, LUCCHESI, L.R. VICENZA, PESCARA, PERUGIA, PIANESE, POTENZA, SORRENTO, SPAL, TEAM ALTAMURA, TERNANA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante la gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di media intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. durante la gara, quattro petardi di media intensità, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. al 16°, al 25° minuto del primo tempo, al 17° e al 40° minuto del secondo tempo, quattro pugni di chicchi di grandine (caduta prima dell'inizio della gara), nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 23° e al 31° minuto de primo tempo, due petardi di

media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 21° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. durante la gara, cinque bottigliette vuote e quarantotto bottigliette vuote di caffè "Borghetti" nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica).

AMMENDA € 700,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 5° e al 16° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 46° minuto del secondo tempo, due bottigliette di acqua da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ACR MESSINA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato due fumogeni nel recinto di gioco, uno al 70° minuto della gara e l'altro durante la gara, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 150,00

GIANA ERMINIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80% circa) presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 25° minuto del primo tempo e al 24° minuto del secondo tempo in entrambe le circostanze ripetuti per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **4 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MENGA MICHELE (VIS PESARO)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e si avvicinava al IV Ufficiale proferendo frasi irrispettose nei confronti della squadra arbitrale per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

CARLI MARCELLO (BENEVENTO)

per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto

sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO)
MELUSO MAURO (PERUGIA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, sbracciando e urlando, proferiva nei confronti del Sig. ABATE IGNAZIO parole irrispettose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ABATE IGNAZIO (TERNANA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, sbracciando e urlando, proferiva nei confronti del Sig. STELLONE ROBERTO parole irrispettose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESI)

AMMONIZIONE (III INFR)

DOSSENA ANDREA (SPAL)

AMMONIZIONE (I INFR)

BANCHIERI SIMONE (ACR MESSINA)
GATTUSO GIACOMO (NOVARA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)

PARRAVICINI NICOLAS (SESTRI LEVANTE)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata

all'altezza del volto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

HAOUDI HAMZA (SPAL)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, applaudiva e pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei confronti degli stessi per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VIII INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti sul fianco, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI AMMENDA

MIGNANELLI DANIELE (SPAL)

A) una gara di squalifica per doppia ammonizione;

B) Euro 500,00 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco, raggiungeva la recinzione del recinto di gioco nella parte adiacente al tunnel che conduce agli spogliatoi e, avvicinandosi ai sostenitori avversari, gli rivolgeva gesti e parole; entrato nel tunnel colpiva la parte superiore dello stesso con due pugni, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

(FERALPISALO')

PASINI NICOLA

NOBILE TOMMASO EMMANUE (RENATE)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VASSALLO FRANCESCO (RENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
GYABUAA MANU EMMANUEL (ATALANTA U23)
ENRICI PATRICK (AVELLINO)
VANO MICHELE (CASERTANA)
GUERINI ALESSIO (CROTONE)
DE FRANCESCO ALBERTO (FERALPISALO')
DEMIROVIC ELIAN (GIUGLIANO)
IMPROTA RICCARDO (LATINA)
CATANESE GIOVANNI (LUCCHESI)
SAPORITI EDOARDO (LUCCHESI)
PAGLIARI MARCO (LUMEZZANE)
FAEDO CARLO (PADOVA)
LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)
SOMMA MARCO (PRO PATRIA)
ROSETTI MANUEL (SESTRI LEVANTE)
CALABRESE NICOLO (VIRTUS VERONA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO)
PALOMBA LUIGI (VIS PESARO)
TONUCCI DENIS (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO')
QUIRINI ETTORE (MILAN FUTURO)
FUSI PIETRO (PADOVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
LAKTI ERALD (ARZIGNANO V.)
CARPANI GIANLUCA (ASCOLI)
TOZZUOLO ALESSANDRO (GUBBIO)
VILLA LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
BOMBAGI FRANCESCO (LEGNAGO SALUS)

ERCOLANI LUCA	(PIANESE)
MALLAMO ANDREA	(PRO PATRIA)
MEHIC AMER	(PRO PATRIA)
CANGIANIELLO SIMONE	(SORRENTO)
ARENA MATTEO	(SPAL)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
ANASTASIA EMANUELE	(TRENTO)
SCAPIN THOMAS	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(AZ PICERNO)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SORRENTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BUHEL MARCEL	(ACR MESSINA)
BAGATTI NICCOLO	(ALCIONE MILANO)
EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
SALINES EMMANUELE	(FOGGIA)
ZALLU FRANCESCO	(GUBBIO)
MARTIC MANUEL	(LECCO)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
NOVELLA MATTIA	(POTENZA)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)
OKORO ALVIN OBINNA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO V.)
VARONE IVAN	(ASCOLI)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
PETERMANN DAVIDE	(LATINA)
FRANZOLINI ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)
PARIGI GIACOMO	(RIMINI)
NADOR FOLLY STEVEN	(SPAL)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(TRAPANI)
CASTELLANO FABIO	(TURRIS)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
----------------	---------------

CIAPPELLANO DANIELE	(ALCIONE MILANO)
MARTINELLI LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO	(AVELLINO)
ACAMPORA GENNARO	(BENEVENTO)
MARRAS TOMMASO SIMONE	(CALDIERO TERME)
SORZI MATTEO	(CARPI)
COLLODEL RICCARDO	(CASERTANA)
PERETTI MANUEL	(CAVESE)
FATICANTI GIACOMO	(JUVENTUS NEXT GEN)
GIL PUCHE JAVIER	(JUVENTUS NEXT GEN)
IONITA ARTUR	(LECCO)
MARRONE LUCA	(LECCO)
CANGIANO GIANMARCO	(PESCARA)
TONIN RICCARDO	(PESCARA)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
MUSSO ANTONINO	(SORRENTO)
DE BOER KEES CORNELIS H	(TERNANA)
PERALTA DIEGO	(TRENTO)
NELLI JACOPO	(UNION CLODIENSE)
DI NOIA GIOVANNI	(VIRTUS ENTELLA)
MOLINA JUAN IGNACIO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GAROFALO VINCENZO	(ACR MESSINA)
MARINO ANTONIO	(ACR MESSINA)
GAGLIARDI MATTIA	(ASCOLI)
PIERMARINI MATTIA	(ASCOLI)
LAMESTA DAVIDE	(BENEVENTO)
PERLINGIERI MARIO	(BENEVENTO)
MONDONICO DAVIDE	(CAMPOBASSO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(CASERTANA)
D'URSI EUGENIO	(GUBBIO)
VENTURI GIACOMO	(GUBBIO)
FERRARI FRANCO	(L.R. VICENZA)
MAGRASSI ANDREA	(MILAN FUTURO)
DAGASSO MATTEO	(PESCARA)
NUNZIATINI FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
LATTANZIO ALBERTO	(UNION CLODIENSE)
CONTINI GIANLUCA	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)


DUMBRAVANU DANIEL	(ACR MESSINA)
ROMANO RAFFAELE	(AUDACE CERIGNOLA)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
LEDONNE NICOLO	(GIANA ERMINIO)
ROLFINI ALEX	(L.R. VICENZA)
SIPOS LEON	(LECCO)
OWUSU ENOCH	(NOVARA)
DA POZZO LORENZO	(PIANESE)
MASETTI LORENZO	(PIANESE)

BARLOCCO LUCA
SIAFA ETOHA JUAN JOSE
CONTI FRANCESCO
FIORINI MATTIA
RANA LUIGI
VANNUCCHI GIANMARCO
RADA ARMAND
VUKUSIC ROKO

(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TRENTO)
(UNION CLODIENSE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 28 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani